

[Home](#) > Cancellazione volontaria di una ...

REGISTRO DELLE IMPRESE

Cancellazione volontaria di una società di capitali dal Registro delle Imprese e istituzione di un trust liquidatorio

Maurizio Luigi Frascini, Avvocato, Counsel di Legalitax Studio Legale e Tributario).



Tweet 3



Consiglia 19



+1 2



Salva in MY



Con il decreto in commento il Tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia di impresa, decreto n. 8851/2013 V.G. del 22 novembre 2013, presidente Perozziello, relatore Vannicelli) è stato chiamato a pronunciarsi - in sede di ricorso ex art. 2192 c.c. contro un provvedimento del Giudice del Registro di Milano - sull'esistenza dei presupposti di legge per la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese a seguito dello scioglimento volontario, ai sensi dell'art. 2484, 1° comma, n. 6, c.c., della stessa nella particolare

ipotesi di istituzione di un c.d. trust liquidatorio, vale a dire il trust posto in essere per liquidare una società e soddisfarne i creditori.

Il fatto - L'assemblea di una società a responsabilità limitata, pochi giorni dopo avere deliberato il proprio scioglimento e provveduto alla nomina del liquidatore, dispone il trasferimento di tutto il patrimonio sociale ad un trust liquidatorio contestualmente costituito dal predetto liquidatore. Il giorno successivo, viene sottoposto ai soci il bilancio finale di liquidazione e, a seguito della sua approvazione, il liquidatore chiede, come prescritto dall'art. 2495 c.c., la cancellazione della s.r.l. dal Registro delle imprese di Milano che, conseguentemente, la segue.

Su sollecitazione di un creditore (in particolare, di una banca creditrice), il Giudice del Registro delle imprese di Milano ordina, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione dal Registro delle imprese di Milano dell'iscrizione relativa alla predetta cancellazione sul presupposto che la stessa fosse avvenuta, in violazione di quanto dispone l'art. 2189 c.c., senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge.

Gli ex soci della s.r.l. propongono quindi, ex art. 2192 c.c., ricorso contro il provvedimento del Giudice del Registro al Tribunale di Milano che, con il decreto in esame, lo rigetta confermando quindi la cancellazione dell'iscrizione avente ad oggetto la precedente cancellazione della predetta s.r.l. dal Registro.

La "cancellazione della pregressa cancellazione" - Nella motivazione del provvedimento in esame, i giudici milanesi fanno innanzi tutto espresso riferimento, affermandone "la piena e perdurante legittimità", al procedimento di "cancellazione della cancellazione", sottolineando, a questo proposito, che l'art. 2192 c.c. attribuisce al Tribunale il potere - speculare a quello conferito all'Ufficio del Registro delle Imprese e al Giudice del Registro, rispettivamente, dagli artt. 2189 e 2191 c.c. - di accertare le condizioni richieste dalla legge perché si possa procedere a una determinata iscrizione in detto Registro.

Al riguardo va ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione (con le sentenze n. 6070, 6071 e

Social Network

Modernizzazione della professione legale: la parola all'avvocato

Il Sole 24 ORE BUSINESS CLASS DIRITTO

Essere aggiornato tutti i giorni.

SOCIAL

CONDIVISI

CLICK 10

Diritto24

Ventiquattro Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese**Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia**

Codici e Formule

- ▼ Costituzione
- ▼ Disposizioni sulla Legge in generale
- ▼ Codice Civile
- ▼ Codice Penale

6072 del 12 marzo 2013), dopo avere ribadito il principio in base al quale la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese produce l'effetto dell'estinzione dell'ente societario, avendo tale cancellazione natura costitutiva dell'effetto estintivo, hanno tuttavia richiamato la possibilità (affermata dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 8426/2010) di disporre, anche d'ufficio, la "cancellazione della pregressa cancellazione" qualora il Giudice del Registro ritenga insussistenti le condizioni di legge per l'estinzione di una società di capitali oggetto della cancellazione in precedenza iscritta, su richiesta dei liquidatori, nel Registro delle Imprese.

Difetto delle attività liquidatorie e insussistenza delle condizioni di legge per l'estinzione di una società di capitali oggetto di precedente cancellazione –

Quanto poi alle ragioni in base alle quali nel caso di specie si è ritenuto che la "pregressa cancellazione" fosse stata eseguita in assenza dei requisiti di legge, il Tribunale di Milano, accogliendo sul punto l'orientamento espresso dal Giudice del Registro milanese, ha osservato che costituiscono condizioni affinché si possa legittimamente procedere alla cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, da un lato, lo svolgimento del procedimento liquidatorio disciplinato dal codice civile e consistente nella liquidazione dell'attivo ai fini del soddisfacimento dei creditori della società seguito dall'eventuale restituzione ai soci dei conferimenti da essi effettuati e, dall'altro lato, la successiva approvazione e il susseguente deposito nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione che documenti le attività liquidatorie svolte ed individui l'eventuale residuo attivo da distribuire ai soci (residuo che, ai sensi dell'art. 2495 c.c., rappresenta anche il limite della responsabilità degli stessi nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti a seguito della cancellazione della società), con la conseguente finale richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese da parte dei liquidatori.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso sottoposto al suo esame rilevando al riguardo che, sulla base del bilancio finale di liquidazione alla cui approvazione era seguita la cancellazione dal Registro delle Imprese oggetto di contestazione, l'intero attivo patrimoniale era stato affidato ad un trustee per la sua futura liquidazione e che, alla data di approvazione di tale bilancio, nessun attivo era stato liquidato e nessun creditore sociale era stato soddisfatto. Infatti, ha osservato il Tribunale, la futura liquidazione dell'attivo ed estinzione del passivo costituiscono proprio lo scopo per il cui raggiungimento viene istituito il trust liquidatorio.

Pertanto, a giudizio dei giudici milanesi, benché formalmente qualificato come bilancio finale di liquidazione, il documento contabile approvato dai soci della s.r.l. in questione non ha il contenuto legale tipico di tale bilancio, proprio in considerazione, come detto, della quasi contestualità tra delibera di scioglimento, istituzione del trust da parte del nominato liquidatore e approvazione di detto bilancio. In realtà, osserva il Tribunale di Milano, nel caso di specie si è realizzata la dilazione a data futura e incerta della vera e propria liquidazione che - lungi dal doversi considerare compiuta alla data di approvazione del documento qualificato dai liquidatori come bilancio finale - non poteva, a questa data, neppure ritenersi iniziata essendo, invece, la (futura) attività liquidatoria semplicemente "delegata" a un soggetto estraneo all'ente societario.

Pur non costituendo la ratio decidendi del provvedimento in esame, è opportuno infine menzionare che i giudici milanesi abbiano anche sottolineato, e sembrerebbe stigmatizzato, l'effetto distorsivo a cui conduceva, in concreto, il trust liquidatorio istituito ai fini della liquidazione della s.r.l. sulla cui cancellazione volontaria il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi. Al riguardo il Tribunale ha infatti osservato come - in (sostanziale) violazione della regola (contenuta nel capoverso dell'art. 2495 c.c.) che consente ai creditori di agire nei confronti dei soci della società estinta fino alla concorrenza di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione - fosse prevista una formale ripartizione ai soci di una quota dell'attivo pari a zero, salva la possibilità degli stessi di ricevere in futuro un eventuale attivo (non aggredibile da parte dei creditori della s.r.l. dissolta) in forza dell'atto istitutivo del trust, sul quale, peraltro, non viene espressa alcuna valutazione in termini di validità essendo la stessa pacificamente estranea al procedimento (di volontaria giurisdizione) instaurato con il ricorso ex art. 2192 c.c..

Sarebbe stato utile, in relazione a quest'ultimo rilievo dei giudici milanesi, l'esame (che non si è potuto compiere in mancanza dell'accesso agli atti del procedimento) del contenuto del trust costituito in vista della liquidazione, e della conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese, sui cui si è pronunciato il decreto in esame. Ci si può, infatti, chiedere se la conclusione del Tribunale sarebbe stata la stessa in presenza di un trust liquidatorio dalla cui concreta regolamentazione non emergesse alcuno scopo di creare un ostacolo alle pretese creditorie (prevedendo magari, proprio in vista di una ordinata e proficua liquidazione, il conferimento nel trust anche di alcuni beni personali dei soci, altrimenti non aggredibili dai creditori) e che consentisse di conseguire reali risparmi di costi nell'interesse anche del ceto creditorio.

- ▼ Codice di Procedura civile
- ▼ Codice di Procedura penale
- ▼ Codice della Strada

▼ **Formulario civile**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

▼ **Formulario penale**

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.



DIRITTO 24 Newsletter



Approfondimenti di LEX24

CASSAZIONE, le sentenze più rilevanti in tema di circolazione stradale

CASSAZIONE, le sentenze più rilevanti in tema di famiglia

Filiazione – Come la riforma cambierà il processo della Famiglia

L'Irap del medico di base: ecco la giurisprudenza

L'azione revocatoria fallimentare ed il concetto di conoscenza dello stato di insolvenza

Le società di comodo

Disciplina delle parti comuni dell'edificio

Strumenti e servizi

	Calcolo danno biologico		Richiesta sentenze integrali
	Gazzetta Ufficiale		Software (studio24)